

## **STATUTO**

### **ERACLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA  
SPIRITO SANTO 44

Numero REA: RC - 167770

Codice fiscale: 02412860807

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 01-06-2015 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Allegato <b>"A"</b> All'atto n. 18423 di Raccolta                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | STATUTO                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <b>"ERACLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | TITOLO I                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria, la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata <b>"ERACLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"</b> .                                                                                        |  |
|  | La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. |  |
|  | La Cooperativa sarà iscritta a cura dell' Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.                                                                                                                                          |  |
|  | Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell' Assemblea dei soci.                                                                                                                                             |  |
|  | TITOLO II                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | SCOPO - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Art. 3 - La finalità generale che la Cooperativa intende perseguire è la liberazione integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni essenziali, a partire da coloro che hanno meno autonomia e potere, mediante la solidale partecipazione.                  |  |
|  | Per liberazione integrale si intende: sia la liberazione da tutto ciò che impedisce il pieno sviluppo umano, sociale e psicologico di ogni persona, gruppo sociale o popolo; sia la liberazione pedagogica di ogni persona,                                            |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

3 di 31

4 di 31

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | chising, di prodotti alimentari e non; vendita e noleggio di imbarcazioni.        |  |
|  | ART. 4 - La Società Cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza        |  |
|  | finalità speculative, si propone di richiedere finanziamenti e contributi a       |  |
|  | Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.             |  |
|  | La cooperativa potrà inoltre:                                                     |  |
|  | - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia        |  |
|  | sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a fa-      |  |
|  | vore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;    |  |
|  | - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assi-   |  |
|  | stenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con  |  |
|  | partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.                                       |  |
|  | La Società aderisce all'U.N.C.I. CALABRIA.                                        |  |
|  | Essa non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico. La     |  |
|  | Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministra-      |  |
|  | zione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi del- |  |
|  | l'art. 2526 del Codice Civile.                                                    |  |
|  | La Cooperativa potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi coope-         |  |
|  | rativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-septies         |  |
|  | TITOLO III                                                                        |  |
|  | SOCI                                                                              |  |
|  | ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al mini-       |  |
|  | mo stabilito dalla legge.                                                         |  |
|  | Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il            |  |
|  | diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla    |  |
|  | natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di   |  |
|  |                                                                                   |  |

lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché soci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381 / 91, e persone giuridiche e enti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi.

Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-

7 di 31

soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | nell'impresa.                                                                    |  |
|  | Nel primo caso, il Consiglio di Amministrazione può ammettere coloro che         |  |
|  | debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragio-        |  |
|  | ne del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le        |  |
|  | strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel secondo caso, il       |  |
|  | consiglio di amministrazione può ammettere coloro che sono in grado di           |  |
|  | concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali         |  |
|  | ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della        |  |
|  | cooperativa.                                                                     |  |
|  | La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione in conformità         |  |
|  | con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:                         |  |
|  | - la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio;                |  |
|  | - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione |  |
|  | professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;        |  |
|  | I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente    |  |
|  | statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .         |  |
|  | I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza       |  |
|  | del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal    |  |
|  | presente statuto.                                                                |  |
|  | <b>TITOLO IV</b>                                                                 |  |
|  | <b>RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE</b>                                          |  |
|  | Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione,        |  |
|  | per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci      |  |
|  | lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto          |  |
|  | di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.                                    |  |
|  |                                                                                  |  |

Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rap-

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | porto sociale.                                                                    |  |
|  | Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio         |  |
|  | ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione        |  |
|  | nel libro dei soci.                                                               |  |
|  | Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei con-       |  |
|  | fronti del socio:                                                                 |  |
|  | a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-        |  |
|  | ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto         |  |
|  | mutualistico;                                                                     |  |
|  | b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle           |  |
|  | quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-   |  |
|  | tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte         |  |
|  | dell'organo amministrativo;                                                       |  |
|  | c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste       |  |
|  | dall'articolo 8;                                                                  |  |
|  | d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.                |  |
|  | L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della pre-         |  |
|  | stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. |  |
|  | Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale compe-         |  |
|  | tente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.                         |  |
|  | L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel       |  |
|  | libro dei soci.                                                                   |  |
|  | In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-       |  |
|  | saurimento del procedimento di opposizione.                                       |  |
|  | Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione deb-       |  |
|  |                                                                                   |  |

bono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

## TITOLO V

### TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo-

ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

## TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 25,00 (venticinque).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difet-

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | to, in quattro rate mensili.                                                      |  |
|  | Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di          |  |
|  | beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le      |  |
|  | disposizioni in materia previste dal codice civile.                               |  |
|  | Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-          |  |
|  | gno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo ammi-        |  |
|  | nistrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel me-    |  |
|  | desimo articolo.                                                                  |  |
|  | In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prela- |  |
|  | zione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole      |  |
|  | e condizioni:                                                                     |  |
|  | - Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comuni-          |  |
|  | care, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli al-     |  |
|  | tri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.                        |  |
|  | Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevi-      |  |
|  | mento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,          |  |
|  | sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio          |  |
|  | alienante la propria volontà in tal senso.                                        |  |
|  | Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.     |  |
|  | Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli        |  |
|  | da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i       |  |
|  | soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di tren-       |  |
|  | ta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ri-      |  |
|  | correre al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta         |  |
|  | indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società       |  |
|  |                                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. |  |
|  | L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:<br><br>non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, ovvero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | altra quota percentuale stabilita per legge, mai divisibile tra i soci sotto     |  |
|  | qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo sciogli- |  |
|  | mento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicem-   |  |
|  | bre 1977, n. 904,                                                                |  |
|  | il tre per cento, ovvero altra quota percentuale stabilita per legge, alla co-   |  |
|  | stituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo        |  |
|  | sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associa-        |  |
|  | zione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coo-        |  |
|  | perativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre    |  |
|  | 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinata-       |  |
|  | ria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale    |  |
|  | versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del       |  |
|  | bilancio statale);                                                               |  |
|  | nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fi-   |  |
|  | ni mutualistici;                                                                 |  |
|  | all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà          |  |
|  | stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,      |  |
|  | in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di     |  |
|  | due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.                   |  |
|  | Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari   |  |
|  | di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci       |  |
|  | operatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in       |  |
|  | base alle quote da questi ultimi detenute;                                       |  |
|  | e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad    |  |
|  | aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo      |  |
|  |                                                                                  |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei         |  |
|  | prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-   |  |
|  | to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-   |  |
|  | l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto |  |
|  | sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della         |  |
|  | società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;                  |  |
|  | f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad    |  |
|  | integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle |  |
|  | previsioni di legge vigenti (prova a scrivere così);                             |  |
|  | g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-   |  |
|  | la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo   |  |
|  | per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento     |  |
|  | aziendale.                                                                       |  |
|  | L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui      |  |
|  | alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo    |  |
|  | quanto indicato alle lettere a) e b), venga devoluto al fondo di riserva di      |  |
|  | cui alla lettera g).                                                             |  |
|  | Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire       |  |
|  | ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle        |  |
|  | percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella  |  |
|  | società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali pre-   |  |
|  | stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci so-     |  |
|  | no contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio   |  |
|  | sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la per-  |  |
|  | centuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta   |  |
|  |                                                                                  |  |

della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

## TITOLO VII

### ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | il socio ne abbia avuto ricezione.                                               |  |
|  | In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-    |  |
|  | so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-         |  |
|  | ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-       |  |
|  | mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui    |  |
|  | ha sede la cooperativa.                                                          |  |
|  | In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si re-         |  |
|  | puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i        |  |
|  | soci con diritto di voto, l'Organo amministrazione e tutti i sindaci effettivi.  |  |
|  | L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella ob-       |  |
|  | bligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pub-        |  |
|  | blicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle    |  |
|  | assemblee.                                                                       |  |
|  | Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.                           |  |
|  | L'assemblea:                                                                     |  |
|  | 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-    |  |
|  | lancio preventivo;                                                               |  |
|  | 2) procede alla nomina delle cariche sociali;                                    |  |
|  | 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-            |  |
|  | stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci |  |
|  | o i gettoni di presenza per il triennio;                                         |  |
|  | 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-        |  |
|  | posta dell'organo amministrativo;                                                |  |
|  | 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;             |  |
|  | 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati |  |
|  |                                                                                  |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'        |  |
|  | Organo amministrativo.                                                          |  |
|  | Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, ed ecce-   |  |
|  | zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla   |  |
|  | chiusura dell' esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere perti-     |  |
|  | nenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere det-  |  |
|  | tagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.             |  |
|  | L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre-    |  |
|  | da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-  |  |
|  | terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.       |  |
|  | In quest' ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni        |  |
|  | dalla data della richiesta.                                                     |  |
|  | L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare       |  |
|  | sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del- |  |
|  | la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.                          |  |
|  | Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-       |  |
|  | lustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne       |  |
|  | facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem-  |  |
|  | blea che deve discuterli.                                                       |  |
|  | Art. 26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,  |  |
|  | è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la              |  |
|  | metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'as-    |  |
|  | semblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualun-      |  |
|  | que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto   |  |
|  | e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti    |  |
|  |                                                                                 |  |

23 di 31

S.r.l.

Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 30 – Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri da tre a undici. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.                |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una              |  |
|  | volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da       |  |
|  | almeno due consiglieri.                                                            |  |
|  | La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre             |  |
|  | giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo          |  |
|  | che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un gior-   |  |
|  | no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la           |  |
|  | maggioranza degli amministratori in carica.                                        |  |
|  | Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.                       |  |
|  | A parità di voti prevale il voto del Presidente.                                   |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la            |  |
|  | gestione della società.                                                            |  |
|  | Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:         |  |
|  | a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;                         |  |
|  | b) redigere i bilanci consuntivi;                                                  |  |
|  | c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;                         |  |
|  | d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra |  |
|  | gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobilia-     |  |
|  | ri, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-     |  |
|  | le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing          |  |
|  | presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, e-   |  |
|  | stinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazio-        |  |
|  | ne in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte           |  |
|  | le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,       |  |
|  |                                                                                    |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;          |  |
|  | e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o      |  |
|  | servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;             |  |
|  | f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi       |  |
|  | altra garanzia sotto qualsivoglia forma;                                          |  |
|  | g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà at-  |  |
|  | tribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il diret-     |  |
|  | tore determinandone le funzioni e la retribuzione;                                |  |
|  | h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni       |  |
|  | e le retribuzioni;                                                                |  |
|  | i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei     |  |
|  | soci, con deliberazione motivata.                                                 |  |
|  | l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-   |  |
|  | strazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della leg-    |  |
|  | ge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;               |  |
|  | m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di presti- |  |
|  | ti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la      |  |
|  | costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il      |  |
|  | potenziamento aziendale;                                                          |  |
|  | n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi      |  |
|  | non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.                         |  |
|  | In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a           |  |
|  | sostituirli nei modi di legge per cooptazione.                                    |  |
|  | Art. 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresen-         |  |
|  | za e la firma sociale.                                                            |  |
|  |                                                                                   |  |

Il Presidente perciò e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

#### IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 33 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,

accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | TITOLO IX                                                                       |  |
|  | CLAUSOLA COMPROMISSORIA                                                         |  |
|  | ART. 36 - Qualunque controversia ( fatta eccezione per quelle nelle quali       |  |
|  | la legge richiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i  |  |
|  | soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquida-  |  |
|  | zione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od   |  |
|  | organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione    |  |
|  | del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in              |  |
|  | quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di con-   |  |
|  | ciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n.5 del   |  |
|  | 2003. In caso di esito negativo della suddetta procedura la controversia è      |  |
|  | deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che        |  |
|  | giudica ritualmente e secondo diritto.                                          |  |
|  | Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizio-  |  |
|  | ne la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta a-     |  |
|  | vanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente desi-     |  |
|  | gnato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla sca-     |  |
|  | denza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la     |  |
|  | Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della |  |
|  | Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.    |  |
|  | TITOLO X                                                                        |  |
|  | DISPOSIZIONI GENERALI                                                           |  |
|  | ART. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo ammi-      |  |
|  | nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successiva-      |  |
|  | mente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.                           |  |
|  |                                                                                 |  |

30 di 31

31 di 31